

RG 4901 del 05.07.2022 – SOLTER S.r.l. con sede legale in Paderno Dugnano (MI) via Roma 75 ed installazione IPPC in Busto Garolfo (MI) via delle Cave s.n.c.. - Progetto di gestione produttiva dell'ATEg11 e recupero ambientale di parte dell'ambito con riempimento tramite rifiuti speciali non pericolosi.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA E PROTOCOLLO DI GESTIONE RIFIUTI

Gestore:	SOLTER S.r.l.
Sede discarica:	Via delle Cave s.n.c. – 20020 Busto Garolfo (MI)
Telefono:	02/9182461 Fax: 02/91084420
e-mail:	info@soltersrl.it
Sede legale:	Via Roma, 75 – Paderno D.no (MI)

Il presente regolamento fa riferimento a:

- precetti normativi – di carattere generale – in materia di sicurezza e ambiente;
- usi e consuetudini, nonché ai comuni principi in tema di comportamento ed educazione.

ARTICOLO 1

Nella discarica per rifiuti speciali non pericolosi del Comune di Busto Garolfo, in capo alla società Solter S.r.l., possono essere conferiti esclusivamente **Rifiuti Non Pericolosi** (R.N.P.) di cui ai codici E.E.R. previsti nell'**Autorizzazione Integrata Ambientale 4901 del 05.07.2022**.

Si specifica che, ai sensi delle vigenti normative, all'interno dei rifiuti non pericolosi non è ammessa, in alcun modo ed in nessun caso, la presenza di Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.), quali:

- batterie e pile esauste;
- prodotti (e relativi contenitori) etichettati con i simboli "GHS06" (tossico acuto), "GHS08" (tossico a lungo termine) e/o "GHS02" (infiammabile);
- prodotti farmaceutici;
- altre tipologie di rifiuti pericolosi.

ARTICOLO 2

Il conferimento in discarica può avvenire solo a seguito di regolare contratto di smaltimento stipulato con i soggetti conferitori del rifiuto.

Il perfezionamento del contratto di smaltimento è subordinato all'evasione, con esito positivo, del "**Protocollo di gestione rifiuti**" (Allegato 1), ed ivi connessa "**Scheda di caratterizzazione del rifiuto**" (Allegato 2).

Qualora, sulla base delle informazioni raccolte attraverso il menzionato Protocollo di gestione dei rifiuti, il rifiuto risulti accettabile presso la discarica, si procederà:

- alla comunicazione dei dati di omologa
- al potenziale conferitore e conseguente perfezionamento del contratto di smaltimento;
- alla programmazione dei conferimenti contrattualizzati.

La documentazione relativa a ciascun cliente è sempre disponibile presso l'Ufficio Pesa.

Qualora l'evasione del Protocollo di gestione dei rifiuti dovesse avere esito negativo il contratto di smaltimento si intenderà automaticamente risolto ed il fascicolo documentale completo del cliente verrà comunque conservato in apposito archivio.

ARTICOLO 3

I conferimenti di Rifiuti Non Pericolosi (R.N.P.) devono sempre essere accompagnati da apposito **FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (F.I.R.)**, debitamente compilato e sottoscritto dal produttore e dal trasportatore, ciascuno per la propria competenza.

ARTICOLO 4

Il conferimento dei rifiuti può essere effettuato esclusivamente con mezzi muniti di regolare iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per categoria e classe adeguate.

ARTICOLO 5

È fatto obbligo a ciascun conferitore di comunicare preliminarmente la Ragione Sociale della società incaricata del trasporto dei rifiuti, inclusi gli estremi dell'iscrizione all'A.N.G.A.

Eventuali variazioni circa il vettore utilizzato devono essere tempestivamente comunicate per iscritto all'ufficio pesa.

ARTICOLO 6

L'accesso in discarica è consentito esclusivamente ai conferitori che abbiano evaso la procedura di prenotazione anticipata dei conferimenti con le modalità previste dal contratto di smaltimento.

Per accedere alla discarica, ogni automezzo deve transitare sulla pesa posizionata all'ingresso dell'area tecnica per le operazioni di pesata, che vengono eseguite solo dopo la verifica dell'autorizzazione all'accesso in discarica ed alla presa visione della documentazione di accompagnamento.

Prima di uscire dalla discarica, ogni automezzo deve transitare sull'impianto di lavaggio ruote per le relative operazioni di pulizia.

Tutti i mezzi prima di uscire dalla discarica devono sottoporsi nuovamente all'operazione di pesata per il calcolo del peso netto.

ARTICOLO 7

A tutti i mezzi di conferimento rifiuti che accedono in discarica, vengono applicati i controlli in accettazione (**controllo documentale e radiometrico**) ed in area attiva (**controllo visivo**).

Tali controlli hanno lo scopo di garantire l'identificazione del produttore, del trasportatore e della tipologia di rifiuto, per verificare la conformità con quanto stabilito nel contratto di smaltimento e nell'autorizzazione della discarica.

Il controllo della documentazione di accompagnamento viene effettuato dall'Addetto pesa e comprende le seguenti verifiche:

- sussistenza del contratto di smaltimento per lo specifico conferitore;
- rispetto della tempistica in ordine alla "prenotazione" del relativo conferimento;
- disponibilità di conferimento rispetto ai quantitativi stabiliti contrattualmente;
- conformità del mezzo conferitore (iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali);
- esistenza e completezza della documentazione di accompagnamento (F.I.R.);
- conformità del codice E.E.R. riportato sul F.I.R. con quanto previsto dal contratto di smaltimento.

L'Addetto pesa verifica quanto sopra indicato e, in caso di riscontro positivo, procede alle operazioni di pesatura del mezzo ed alla stampa del relativo bindello. Lo stesso addetto provvede all'accertamento della tara del mezzo all'uscita dell'area attiva, determinando così il peso netto che viene riportato sul F.I.R. firmato dall'Addetto pesa che ne trattiene una copia.

Non è ammesso l'accesso in area di scarico del mezzo prima che l'Addetto pesa lo abbia autorizzato e pesato.

Su ciascun mezzo in ingresso viene effettuato un **monitoraggio automatico della potenziale radioattività** in applicazione del Protocollo di Monitoraggio Radiometrico adottato dall'esperto qualificato. In caso di allarme l'addetto pesa avvisa il Capo Impianto per l'adozione delle conseguenti misure di sicurezza.

La verifica procede in area attiva dove viene effettuata dagli operatori dei mezzi d'opera utilizzati per la movimentazione e la compattazione dei rifiuti, i quali svolgono un controllo visivo durante lo scarico e la movimentazione del rifiuto, finalizzato ad individuare eventuali materiali anomali o sospetti. Nel caso in cui l'operatore dei mezzi d'opera riscontri delle irregolarità, richiede l'intervento del Capo Impianto per una verifica approfondita del carico prima di accettarne il conferimento.

Nel caso in cui il Capo Impianto confermi le irregolarità riscontrate:

- fotografa e campiona il rifiuto non regolare;
- fa ricaricare il materiale sul mezzo;
- comunica i motivi del respingimento all'Addetto pesa, il quale provvede allo storno della pesata ed al formale respingimento del conferimento;
- viene predisposta formale comunicazione all'Autorità Competente.

Per tutti i carichi respinti, viene redatta dal Capo Impianto memoria su apposito archivio, a disposizione degli Enti preposti, nel quale vengono riportate le informazioni relative a:

- data del controllo;
- dati relativi al conferitore ed al carico verificato;
- motivo del respingimento;
- eventuali fotografie e certificati analitici.

La Solter S.r.l. si riserva la facoltà di verificare, a sua discrezione ed in qualsiasi momento, la rispondenza di ciascun conferimento con quanto dichiarato dal conferitore e l'ammissibilità dello stesso in discarica, eseguendo opportune analisi chimiche, fisiche o merceologiche.

Qualora si riscontri la non conformità del materiale dichiarato con quello ammissibile ed autorizzato, il conferitore è immediatamente obbligato a rimuoverlo ed a riportarlo indietro a propria cura e spese.

ARTICOLO 8

Come da *Protocollo di Gestione Rifiuti (Allegato 1)*, si provvede a far eseguire almeno un'analisi semestrale sui rifiuti in ingresso, al fine di verificarne la corrispondenza con quanto dichiarato nella relativa Scheda di Caratterizzazione del Rifiuto (*Allegato 2*).

Il campionamento può essere eseguito prima, durante o dopo lo scarico; il campionamento deve essere verbalizzato ed il verbale archiviato presso l'Ufficio pesa, a disposizione degli Enti preposti.

I campioni dovranno essere custoditi per almeno 2 mesi a disposizione degli Enti preposti.

In caso di non conformità del risultato dell'analisi:

- il risultato viene immediatamente comunicato al conferitore a mezzo posta elettronica, con le motivazioni determinanti la non conformità stessa;
- il contratto di smaltimento viene sospeso;
- viene comunicata la data in cui verrà eseguita un'ulteriore verifica in contraddittorio, effettuata su un nuovo carico con oneri a carico del Produttore, allo scopo di ripetere la procedura di omologa del rifiuto.

Nel caso in cui la verifica in contraddittorio accerti la difformità del rifiuto rispetto alle prescrizioni autorizzative, il contratto di conferimento viene rescisso ed il conferitore non può più accedere alla discarica.

ARTICOLO 9

L'orario di accesso all'impianto è così stabilito:

- lunedì – venerdì: dalle ore 07:30 alle 12:00 e dalle ore 13:00 alle 16:30
- sabato: chiusura
- festivi: chiusura

L'orario, previa opportuna comunicazione scritta affissa presso l'Ufficio pesa, è suscettibile di modifica ad esclusiva discrezione della Solter S.r.l.

ARTICOLO 10

È consentito l'accesso in discarica solamente al personale addetto al fronte attivo ed al personale viaggiante a bordo degli automezzi autorizzati al conferimento.

È vietato l'accesso all'impianto a tutti coloro i quali non siano espressamente autorizzati dalla Direzione della discarica.

Tutti i visitatori non utenti dell'impianto devono essere registrati su apposito registro da parte di un incaricato della Direzione, utilizzare gli appositi DPI e devono sempre essere accompagnati dal personale della discarica.

ARTICOLO 11

Per la circolazione interna ed esterna di accesso ed uscita alla discarica, è fatto obbligo di osservare la segnaletica adottata ed i percorsi stabiliti e comunicati a tutti i conducenti da parte del personale della discarica, nonché di rispettare le indicazioni fornite dal personale della Solter S.r.l.

In tutta l'area di discarica la velocità massima consentita è di 10 km/h.

ARTICOLO 12

Le operazioni di scarico dei rifiuti devono essere eseguite dal conducente dell'automezzo con scrupolosa osservanza delle istruzioni che gli vengono impartite dal personale incaricato dalla Solter S.r.l.

Per la mancata osservanza di tali istruzioni, per imperizia o per arbitrarie iniziative degli incaricati del conferitore, la Solter S.r.l. declina ogni responsabilità in caso di danni diretti e/o indiretti a persone e/o cose di proprietà del conferente e/o di terzi che possano verificarsi durante il tragitto da/per la discarica e/o durante la permanenza in discarica degli incaricati del conferente e/o da questi autorizzati.

In particolare, le eventuali operazioni di traino degli automezzi, che si dovessero rendere necessarie all'interno della discarica, devono essere effettuate direttamente dal personale Solter su richiesta formale e sotto l'esclusiva responsabilità del conferitore e/o di terzi da questi autorizzati.

Eventuali danni diretti e/o indiretti, arrecati a persone e/o cose di proprietà della Solter S.r.l., che possano verificarsi durante il tragitto da/per la discarica e/o durante la permanenza in discarica degli incaricati del conferitore e/o da questi autorizzati a causa della mancata osservanza delle istruzioni impartite dal personale Solter, per imperizia, incuria o per arbitrarie iniziative degli incaricati del conferitore e/o da questi autorizzati, vengono addebitati al conferitore stesso, che ne risponde nelle sedi previste.

ARTICOLO 13

Tutti gli automezzi conferitori non devono mai presentare problemi di tenuta dei rifiuti e/o dei liquidi di percolazione. Durante la marcia, tutti gli automezzi devono avere ben chiusi i portelloni di scarico dei rifiuti.

I mezzi conferitori con cassoni a cielo aperto devono essere sempre dotati di apposito telo o rete di copertura, correttamente posizionati, che possono essere rimossi dagli stessi conducenti solo in area attiva, subito prima dello scarico.

I conducenti degli automezzi hanno l'obbligo, prima di allontanarsi dalla discarica, di:

- controllare il proprio automezzo, verificando la presenza di rifiuti penzolanti, rimuovendoli nel caso e depositandoli in area attiva;
- chiudere correttamente il proprio automezzo, in modo da evitare eventuali dispersioni di materiale;
- transitare presso la platea ove è collocato l'impianto di lavaggio ruote per il tempo necessario affinché tutte le ruote siano opportunamente lavate.

Eventuali rifiuti persi durante la marcia, sia all'interno della discarica che lungo il percorso, devono essere immediatamente rimossi e recuperati dal conducente dell'automezzo, che provvede a ricaricarli sul proprio mezzo.

ARTICOLO 14

Tutti gli automezzi adibiti alla raccolta ed al trasporto del percolato devono essere muniti di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Effettuata la pesata della tara, gli automezzi, secondo le istruzioni impartite dall'Addetto alla pesa, si devono avviare alla piazzola di carico, se libera, altrimenti devono attendere il proprio turno nell'area indicata dal personale Solter.

Durante la fase di carico, gli autisti devono attenersi alle seguenti regole:

- **evitare fuoriuscite di percolato dalla piazzola di carico;**
- **non salire sulla cisterna di carico per verificare il livello di percolato;**
- **non fumare e/o usare fiamme libere;**
- **effettuare tutte le operazioni necessarie nel rispetto delle norme di sicurezza.**

A carico ultimato, è compito dell'autista dilavare eventuali fuoriuscite o tracimazioni di percolato all'interno della piazzola di carico.

Una volta completate tali operazioni, l'automezzo deve ritornare in pesa per effettuare la pesata di uscita.

ARTICOLO 15

A tutto il personale addetto, nonché a tutto il personale a bordo degli automezzi, durante la permanenza in discarica, è **FATTO OBBLIGO DI**:

- SPEGNERE I MOTORI NEI MOMENTI DI SOSTA;
- NON FUMARE E/O NON ACCENDERE TORCE A COMBUSTIBILE LIQUIDO O SOLIDO E/O NON INTRODURRE SOSTANZE INFIAMMABILI E/O NON USARE FIAMME LIBERE IN TUTTA L'AREA INTERNA DELLA DISCARICA;
- NON SCENDERE DAL MEZZO, SE NON PER ESEGUIRE LE OPERAZIONI INERENTI LO SCARICO DEI RIFIUTI;
- NON ALLONTANARSI DAL MEZZO IN DOTAZIONE;
- INDOSSARE IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ, SCARPE ANTINFORTUNISTICHE, ECC...) CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE;
- NON RACCOGLIERE OGGETTI DI QUALSIASI GENERE E NATURA A FINI PERSONALI;
- RISPETTARE LA CARTELLONISTICA;
- ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAL PERSONALE DELLA SOLTER S.R.L.;
- ATTENERSI ALLE NORME DI SICUREZZA;
- PERMANERE ALL'INTERNO DELLA DISCARICA ESCLUSIVAMENTE PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLE OPERAZIONI DA COMPIERE.

ARTICOLO 16

Tutto il personale addetto alla discarica, nonché il personale a bordo degli automezzi conferitori, ha l'obbligo tassativo di conoscere e rispettare il presente Regolamento.

Non vengono ammesse giustificazioni di alcun tipo per la mancata osservanza del presente Regolamento.

ARTICOLO 17

A tutti i conferitori è fatto obbligo di accedere in discarica tramite uno dei percorsi indicati in Allegato 3 - Percorsi obbligatori di Entrata-Uscita in modo da non interferire con i centri abitati. L'inosservanza di tale obbligo comporta la risoluzione del Contratto di Smaltimento.

ARTICOLO 18

Il presente Regolamento, composto di n. 18 articoli, è adottato dalla SOLTER S.r.l. per la "Discarica per rifiuti non pericolosi del Comune di Busto Garolfo".

Tale Regolamento può essere modificato, ad esclusiva discrezione della SOLTER S.r.l., previa notifica ai soggetti interessati.

SOLTER S.r.l.
Discarica di Busto Garolfo

SOLTER S.r.l. – installazione IPPC in Busto Garolfo (MI) via delle Cave s.n.c..

Progetto di gestione produttiva dell'ATEg11 e recupero ambientale di parte dell'ambito con riempimento tramite rifiuti speciali non pericolosi

E.5.2 “Prescrizioni impiantistiche e gestionali”

punto 32 - R.G. 4901 del 05/07/2022

PROTOCOLLO DI GESTIONE RIFIUTI

Allegato 01

Sommario

1. PREMESSA	3
2. PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE	3
3. CARATTERIZZAZIONE DI BASE	5
4. TEMPI E MODALITA' DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI	7
5. PROCEDURE DI TRATTAMENTO	7

1. **PREMESSA**

Il presente protocollo è redatto allo scopo di adempiere alla prescrizione del R.G. 4901 del 05/07/2022 – Autorizzazione Integrata Ambientale per l’installazione IPPC in Busto Garolfo – via delle Cave s.n.c., E.5.2 “Prescrizioni impiantistiche e gestionali” punto 32:

*“**Entro tre mesi dalla data di notifica dell’autorizzazione** il Gestore dell’impianto dovrà predisporre e trasmettere all’Autorità Competente ed all’Autorità di controllo (ARPA), un documento scritto (chiamato Protocollo di gestione dei rifiuti) nel quale saranno racchiuse tutte le procedure adottate dal Gestore per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l’accettazione, il congedo dell’automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all’impianto ed a fine trattamento, nonché le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento. Altresì, tale documento dovrà tener conto delle prescrizioni gestionali già inserite nel quadro prescrittivo del presente documento. Pertanto l’impianto dovrà essere gestito con le modalità in esso riportate. Nell’ambito di tale protocollo la Società dovrà in particolare definire i criteri di stoccaggio dei rifiuti in entrata nei vari serbatoi, stabilendo che rifiuti incompatibili tra loro non vengano stoccati all’interno dello stesso gruppo di serbatoi che presenta un unico bacino di contenimento comune.”*

2. **PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE**

Ai produttori che richiederanno di conferire presso la discarica si chiederà di effettuare la **caratterizzazione di base** del rifiuto, così come stabilito dall’art.7-bis del D.Lgs 36/03 e smi. A ciascuno verrà trasmessa la scheda di caratterizzazione del rifiuto (Allegato 02 - al Regolamento per il conferimento in discarica) da compilare a carico del produttore e contenente:

- Descrizione del ciclo produttivo che ha generato il rifiuto
- Attribuzione del codice EER
- Referto analitico sul tal quale attestante la non pericolosità del rifiuto
- Referto analitico sull’eluato contenente tutti i parametri previsti dalla tabella 5 e 5bis del D.Lgs.36/03 e smi
- Dichiarazione del produttore che il rifiuto non è recuperabile presso altri impianti.

Le caratteristiche di pericolo dovranno essere valutate conformemente all’allegato III della Direttiva 2008/98/CE così come modificata dal Regolamento UE/1357/2014, tenendo conto degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2022/2400 che modifica il regolamento (UE) 2019/2021 e smi

La **verifica di conformità** viene effettuata dalla SOLTER sulla base delle informazioni fornite dal produttore del rifiuto ed è composta da:

- analisi merceologica con evidenza della frazione organica contenuta nel rifiuto
- analisi sul tal quale
- analisi sull’eluato

Con riferimento all'analisi merceologica si precisa che:

1. l'analisi merceologica viene fatta solo quando le caratteristiche fisiche del rifiuto fanno presupporre la presenza di sostanza organica
2. accertata la percentuale di sostanza organica in quantità superiore al 10% dovrà comunque essere determinato l'IRD. In tal modo il rifiuto sarà accettato solo con IRD inferiore o uguale a 1.000 mgO₂/KgSVh
3. si esclude tale analisi sui rifiuti a matrice terrosa e/o inerte.

Con riferimento alle analisi sul tal quale i parametri di interesse vengono identificati sulla base delle informazioni sul ciclo produttivo di provenienza fornite dal produttore nella "scheda tecnica per la caratterizzazione di base del rifiuto". A titolo esemplificativo e non esaustivo, i parametri sul tal quale per la verifica di conformità sono di seguito riportati:

Analisi sul tal quale:

- Ph
- Residuo secco a 105°C
- Residuo secco a 550°C
- punto di infiammabilità
- metalli pesanti (Alluminio, antimonio, arsenico, Bario, Berillio, cadmio, cobalto, cromo totale, cromo VI, rame, piombo, mercurio, Molibdeno, nichel, selenio, tellurio, tallio, stagno, zinco)
- fenoli
- idrocarburi C10 – C40
- solventi organici aromatici (benzene, etilbenzene, stirene, toluene, xilene)
- IPA (benzo(a)antacene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(e)pirene, benzo(g,h,i)perilene))
- Solventi (se la lavorazione che ha dato origine al rifiuto ne prevede l'utilizzo)
- PCB
- PCDD e PCDF e loro sommatoria
- IRD come previsto fra i EER autorizzati e solo se suscettibili a degradazione biologica fra quelli appartenenti alle seguenti famiglie:
 - ✓ 03 – rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
 - ✓ 04 – rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
 - ✓ 05 – rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
 - ✓ 07 – rifiuti dei processi chimici organici

- ✓ 19 – rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché della potabilizzazione dell'acqua e della sua preparazione per uso industriale
- ✓ 20 – rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.)
- IRD sempre per i EER 19.05.01, 19.05.03, 19.060.4,19.06.06, 19.08.05 come previsto dalla tab 5 del D.Lgs. 36/03 e smi.

Analisi sull'eluato:

- Ph	- Pb
- conducibilità	- Sb
- As	- Se
- Ba	- Zn
- Cd	- Cloruri
- Cr tot	- Fluoruri
- Cu	- Solfati
- Hg	- DOC
- Mo	- TDS
- Ni	

Le analisi, non antecedenti i **tre mesi** dalla richiesta di omologazione del rifiuto, dovranno comprendere quanto su riportato, in caso contrario non verranno ritenute sufficienti per l'accettazione del rifiuto in discarica.

Per i cicli di produzione continua copia di nuove analisi dovrà essere consegnata semestralmente unitamente a copia della presente scheda di caratterizzazione del rifiuto. Per i cicli discontinui dovranno essere presentate analisi e scheda tecnica ad ogni lotto di conferimento.

Qualora il rifiuto provenga da un ciclo produttivo costante o da impianti di deposito preliminare che non effettuino miscelazione sui rifiuti la verifica di conformità verrà effettuata con frequenza **semestrale**

3. CARATTERIZZAZIONE DI BASE

All'interno dell'installazione saranno accettati unicamente rifiuti speciali non pericolosi non putrescibili, ossia caratterizzati da IRD (Indice di Respirazione Dinamico) inferiore o uguale a 1.000 mgO₂/KgSVh (determinato secondo la norma UNI/TS 11184 e ove previsto dalla tabella B2- rifiuti in ingresso dell'allegato tecnico rilasciato con provvedimento RG 4901 del 05.07.2022). Tutti i rifiuti

dovranno rispettare i criteri di ammissibilità per il conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi previsti dal D.Lgs. 36/03 e smi. I rifiuti saranno comunque ammessi unicamente in seguito ad esecuzione della caratterizzazione di base e della verifica della conformità nei tempi e nelle modalità previste dallo stesso decreto ministeriale.

La caratterizzazione di base è ampiamente dettagliata negli scopi e nei requisiti dell'Allegato 5 del D.lgs.36/2003 e smi. Questa fase di analisi dei rifiuti è compiuta dal produttore dopo l'ultimo trattamento effettuato ed in corrispondenza del primo conferimento presso l'impianto di smaltimento. Per i lotti di conferimento successivi al primo le modalità di analisi (e conseguentemente anche quelle operative di accettazione) risultano differenziate a seconda della regolarità di produzione dei rifiuti.

Qualora i rifiuti derivino da un ciclo produttivo costante o da impianti di deposito preliminare che non effettuino miscelazione sui rifiuti (attestato da apposita dichiarazione) ovvero siano generati regolarmente, si provvede ad una verifica semestrale della conformità alle specifiche di accettabilità nella discarica.

Qualora il rifiuto non sia generato regolarmente, la verifica deve essere effettuata per ciascun lotto.

La verifica semestrale comprende un'analisi del rifiuto effettuata da laboratorio accreditato ricercando i parametri chiave individuati in sede di caratterizzazione di base.

La verifica comprende inoltre le seguenti attività:

- riesame della documentazione di riferimento per la caratterizzazione di base
- esame di eventuale documentazione integrativa di aggiornamento
- analisi merceologica di un campione del rifiuto (se dovuta per quanto definito nel paragrafo n. 2)
- esame della nuova analisi sui rifiuti effettuata dal laboratorio accreditato
- eventuale analisi dei parametri significativi a giudizio del laboratorio sulla base dell'esame di analisi fornite dal produttore ed effettuate da altri laboratori qualificati.

La verifica di conformità sarà eseguita dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore tramite una o più determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base; tali determinazioni dovranno comprendere almeno un test di cessione.

Nel caso di rifiuti che derivino da processi di generazione non regolari, ciascun lotto deve essere caratterizzato analiticamente.

4. TEMPI E MODALITA' DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI

L'operazione di deposito preliminare D15 riguarda:

- lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti in ingresso nelle 4 baie di raccolta
- lo stoccaggio provvisorio del percolato estratto dalla discarica in corrispondenza della batteria di serbatoi ad asse verticale

Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti in entrata può essere attivato a spot, o su richiesta degli enti di controllo, nelle 4 baie impermeabilizzate poste a lato della pesa.

Il rifiuto viene depositato nelle baie per un controllo visivo e se necessario per una verifica del carico prima della messa a dimora definitiva. Ogni rifiuto posto nelle baie verrà identificato tramite apposito cartello che riporterà codice EER, produttore e numero identificativo del formulario. Ogni baia potrà contenere rifiuti provenienti da un solo carico.

Le baie saranno separate per evitare la miscelazione di rifiuti eventualmente incompatibili, dotate di griglia per la raccolta dei percolati e con copertura mobile per evitare il contatto con le precipitazioni meteoriche.

Il deposito nelle baie durerà il tempo necessario alle verifiche e comunque non oltre 90 giorni dalla data di ricezione.

Il percolato, prima di essere inviato a smaltimento, verrà stoccato in una vasca di raccolta e all'interno di 5 silos da 70 m³ adeguatamente identificati. Ogni serbatoio potrà contenere un quantitativo massimo di rifiuto stoccato pari al 90% della capacità geometrica di ogni singolo serbatoio. Pertanto, lo smaltimento del percolato dovrà avvenire al massimo al raggiungimento del quantitativo di percolato stoccato pari a 315 m³ e comunque almeno entro un anno dalla data di produzione.

5. PROCEDURE DI TRATTAMENTO

Sui rifiuti in ingresso non verranno effettuati trattamenti in-situ. Verranno quindi accettati unicamente i rifiuti sui quali sono già stati effettuati trattamenti ex-situ.

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO

Allegato 02

RG 4901 del 05.07.2022 – SOLTER S.r.l. con sede legale in Paderno Dugnano (MI) via Roma 75 ed installazione IPPC in Busto Garolfo (MI) via delle Cave s.n.c. - Progetto di gestione produttiva dell'ATEg11 e recupero ambientale di parte dell'ambito con riempimento tramite rifiuti speciali non pericolosi.

N° scheda Anno

.....
(spazio da compilarsi a cura di Solter srl)

Produttore/Detentore del rifiuto

Ragione sociale:

.....

Sede legale:

Via..... n°CAP

ComuneProv

Luogo di produzione/detenzione del rifiuto:

Via..... n°CAP

ComuneProv

Codice fiscale: P. IVA:

Codice ISTAT: Descrizione attività economica

Telefono: E-mail:

Autorizzazione n. del scadenza

Rilasciata da

• Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi del D.lgs.152/06 e smi

Responsabile gestione rifiuti:

Processo produttivo di provenienza

Descrizione dettagliata del processo/fase produttiva che ha originato il rifiuto:

.....
.....
.....
.....

Materie prime utilizzate nel processo/fase produttiva:

.....
.....

(Allegare relative schede di sicurezza)

Descrizione del rifiuto

Denominazione rifiuto:

Codice EER:

Non pericoloso

Non pericoloso assoluto

Descrizione merceologica:

Stato fisico:

solido polverulento

solido non polverulento

fangoso palabile

Caratteristiche del rifiuto:

- aspetto _____

- colore _____

- odore _____

Capacità di produrre percolato:

nessuna

bassa

media

alta

Trasformazione nel tempo

stabile

biodegradabile

decomponibile

altro: _____

Il rifiuto possiede:

- Frazione secca sul tal quale > 25%

SI

NO

- Indice Respirometrico Dinamico (IRD) < 1000 mgO₂/kg_{svh}

SI

NO

N.A.

Rifiuto potenzialmente contenente sostanza organica e conseguentemente da sottoporre ad analisi merceologica.

Dichiarazioni del produttore per la caratterizzazione di base

Caratteristiche di pericolosità (comprehensive di quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i.)	Sì	No
Il rifiuto è stato classificato pericoloso ai sensi degli Allegati D e I alla parte IV del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. (in particolare Dlgs 205/10, Legge n. 28 del 24/03/12 e Decisione UE 955/2015/CE e smi, Regolamento (UE) 1357/2014, Regolamento (UE) 2017/997) ?		
Il rifiuto è classificato come “esplosivo” (HP1), “comburente” (HP2), “infiammabile” (HP3)?		
Il rifiuto contiene rifiuti sanitari a rischio infettivo (HP9)?		
Il rifiuto libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l’acqua o con un acido (HP12)?		
Il rifiuto non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo dalla HP1 alla HP14 ma può manifestarla successivamente (HP15)?		
Il rifiuto contiene sostanze classificate con i codici di indicazione di pericolo Skin corr.1A (H314), Skin irrit. 2 (H315), Eye dam. 1 (H318) e Eye irrit. (H319) in concentrazione $\geq 1\%$?		
Il rifiuto rispetta i limiti di concentrazione per i codici di indicazione di pericolo di cui alla tab. 4 del Regolamento UE n.1357/2014?		
Il rifiuto rispetta i limiti di concentrazione per i codici di indicazione di pericolo di cui alla tab. 5 del Regolamento UE n.1357/2014?		
Deriva dalla produzione di principi attivi di biocidi e/o prodotti fitosanitari?		
Il rifiuto contiene CFC o HCFC in concentrazione $\geq 0,5\%$?		
Il rifiuto contiene POP’s (Inquinanti Organici Persistenti) in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui agli allegati IV e V del regolamento (UE) 2022/2400 che modifica il regolamento (UE) 2019/2021 e smi ?		
Contiene sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento i cui effetti su uomo e ambiente non sono noti?		
Il rifiuto rispetta i criteri di ammissibilità in discarica per la categoria di appartenenza, di cui al D.lgs 36/03?		

Parametri critici per la verifica di conformità ai sensi dell’allegato 5 punto 1 lettera d del d. Lgs 13 gennaio 2003 n° 36.

Si (indicare quali)

No, la “caratterizzazione analitica” del rifiuto non ha individuato alcun parametro critico.

PRECAUZIONI SUPPLEMENTARI

Devono essere prese precauzioni particolari da parte del gestore della discarica e/o degli addetti che in essa operano?..... SI NO

Se si indicare quali:

Il rifiuto si genera regolarmente dal processo o fase?

SI: Rifiuto generato regolarmente (come definito dall'allegato 5 punto 3 lettera a D.Lgs 36/2003) si riporta di seguito uno stralcio del punto 3:

I rifiuti regolarmente generati sono quelli specifici ed omogenei prodotti regolarmente nel corso dello stesso processo, durante il quale: l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti e le materie coinvolte nel processo e il processo stesso sono ben definiti; il gestore dell'impianto fornisce tutte le informazioni necessarie ed informa il gestore della discarica quando intervengono cambiamenti nel processo (in particolare, modifiche dei materiali impiegati). Il processo si svolge spesso presso un unico impianto. I rifiuti possono anche provenire da impianti diversi, se è possibile considerarli come un flusso unico che presenta caratteristiche comuni, entro limiti noti (ad esempio le ceneri dei rifiuti urbani).

Per l'individuazione dei rifiuti generati regolarmente, devono essere tenuti presenti i requisiti fondamentali di cui al punto 2 del presente allegato e in particolare: la composizione dei singoli rifiuti; la variabilità delle caratteristiche; se prescritto, il comportamento dell'eluato dei rifiuti, determinato mediante un test di cessione per lotti; le caratteristiche principali, da sottoporre a determinazioni analitiche periodiche.

Per i rifiuti che derivano allo stesso processo e dallo stesso impianto, i risultati delle determinazioni analitiche potrebbero evidenziare variazioni minime delle proprietà dei rifiuti in relazione ai valori limite corrispondenti.

I rifiuti provenienti da impianti che effettuano lo stoccaggio e la miscelazione di rifiuti, da stazioni di trasferimento o da flussi misti di diversi impianti di raccolta, possono presentare caratteristiche estremamente variabili e occorre tenerne conto per stabilire la tipologia di appartenenza (tipologia a: rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo o tipologia b: rifiuti non generati regolarmente). Tale variabilità fa propendere verso la tipologia b.

NO: Rifiuti non generati regolarmente. (come definito dall'allegato 5 punto 3 lettera b D.Lgs 36/2003 e smi)

I rifiuti non generati regolarmente sono quelli non generati regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato. In questo caso è necessario determinare le caratteristiche di ciascun lotto e la loro caratterizzazione di base deve tener conto dei requisiti fondamentali di cui al punto 2. Per tali rifiuti, devono essere determinate le caratteristiche di ogni lotto; pertanto, non deve essere effettuata la verifica di conformità.

Produzione prevista:

- per i rifiuti generati regolarmente:

Ton annue previste: _____ Metri cubi _____

- rifiuti NON generati regolarmente

identificativo lotto: _____

Ton _____ Metri cubi _____

Modalità di conferimento:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> big bags | <input type="checkbox"/> sfuso in cassone scarrabile |
| <input type="checkbox"/> sfuso in cassone ribaltabile | |
| <input type="checkbox"/> press container | <input type="checkbox"/> altro: _____ |

Frequenza conferimenti:

- settimanale mensile annuale occasionale una tantum

Certificati e documentazione allegata

- Certificato/i Analitico/i n. del Eseguito dal laboratorio
- Scheda/e Dati e/o di Sicurezza (SDS)
- Relazione Tecnica del processo che ha originato il rifiuto
- verbale di campionamento il campionamento può essere effettuato dal produttore o dal gestore di rifiuti qualora abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente (allegare relativi certificati)

Trattamento rifiuti

(Allegato 8 art.7 D.Lgs 36/2003 e smi)

Tenendo presente l'articolo 7 del d. Lgs 36/2003 , che così recita:

I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:

- a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
- b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente.

Si dichiara quanto segue:


Il rifiuto non è stato trattato (cfr art. 7 comma 1 lettera b) del d. Lgs 36/2003 , in quanto il "trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente." (art. 7 comma 1 lettera a) del d. Lgs 36/2003 , così come modificato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 121).

In considerazione del fatto che il trattamento ha lo scopo di:

1. ridurre il volume
2. ridurre la pericolosità
3. facilitare il trasporto
4. agevolare il recupero
5. smaltire in condizioni di sicurezza

Dopo aver valutato il ciclo di produzione del rifiuto, si dichiara che il trattamento non è necessario e non migliora le caratteristiche del rifiuto.

A tal fine noi sottoscritti, Responsabile tecnico e Legale rappresentate, relazioniamo in merito alla "non necessità del trattamento" (cfr allegato 5 comma 2 lettera c) del d. Lgs 36/2003 e smi) le linee guida ISPRA n° 145/2016 e lo schema decisionale riportato di seguito:



DESCRIZIONE DEL MOTIVO PER CUI NON E' NECESSARIO:

.....
.....
.....

Declaratoria

Il produttore/detentore del rifiuto dichiara:

Il sottoscritto _____ nato
a _____ il _____ in qualità di
legale rappresentante della società (o Direttore Tecnico delegato)

_____ /
consapevole:

- ✓ delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (comma 1 dell'art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e art.483 CP)
- ✓ che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso (comma 2 dell'art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000)

dichiara

- di essere a conoscenza di tutti i disposti della normativa di riferimento applicabili (D.Lgs. 152/06 e s.m.i., DEC. 955/2014 e REG 1357/2014, REACH, etc.);
- di assumersi ogni responsabilità per tutte le informazioni contenute nella presente scheda di caratterizzazione;
- che ogni singolo conferimento del rifiuto destinato all'impianto è corrispondente a quanto dichiarato nella presente scheda descrittiva di caratterizzazione per l'omologa del rifiuto;
- che l'attribuzione del codice EER è stata eseguita in conformità alla Delibera SNPA 105/2021 e alla normativa vigente, e che ai fini della classificazione (ai sensi DEC. 955/2014 e REG 1357/2014) è stata valutata la presenza e la relativa concentrazione di tutte le sostanze presenti o utilizzate o comunque originate nel processo produttivo da cui è stato originato il rifiuto;
- il rifiuto non è tra quelli elencati in allegato 3 tabella 2 del D. Lgs 36/2003
- il rifiuto non è idoneo al riciclaggio o al recupero di alcun tipo
- il rifiuto non è composto da imballaggi e contenitori recuperabili
- che le analisi chimiche, allegate alla presente scheda descrittiva, sono rappresentative del rifiuto descritto nella presente scheda di caratterizzazione ai fini dell'omologa.
- Il campionamento e le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base sono effettuati da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità.
- Il campionamento è stato effettuato secondo quanto riportato nell'Allegato 6 Articolo 7 punto 2
- Non risulta necessario alcun trattamento per il conferimento in discarica
- Il rifiuto è classificato come NON PERICOLOSO

- il rifiuto non presenta caratteristiche chimico/fisiche da generare interazioni con gli altri rifiuti smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi (EPA-6002-80-076)
- non è possibile separare e valorizzare i rifiuti organici presenti nel rifiuto
- non risulta necessaria una riduzione del contenuto di sostanze biodegradabili in quanto, già il rifiuto in ingresso all'impianto non ne contiene
- vista la natura della sostanza organica contenuta nel rifiuto (non rapidamente biodegradabile) il trattamento biologico, generalmente effettuato per conseguire la mineralizzazione delle componenti organiche maggiormente degradabili (stabilizzazione), non è necessario per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del D. Lgs 36/2003
- Per i EER rientranti tra quelli della colonna 4 tabella 2 dell'Allegato tecnico (rifiuti accettabili previa verifica dell'IRD) per valutare la presenza di sostanze fermentescibili è stata effettuata la verifica della stabilità biologica attraverso la valutazione del parametro IRDP (Certificato di analisi del laboratorio. _____ n° _____ del _____) e risulta che l'IRDP è inferiore a 1000 mgO₂ * Kg SV-1 * h-1.
- per valutare la presenza di sostanze organiche putrescibili è stata effettuata l'analisi merceologica (Certificato di analisi del dr. _____ n° _____ del _____) e risulta che il materiale organico putrescibile inferiore al 10%.
- che presso la propria sede operativa da cui proviene il rifiuto non è effettuata miscelazione dei rifiuti ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

oppure

- i rifiuti che compongono la miscela sono singolarmente ammissibili in discarica possedendo caratteristiche chimiche e fisiche compatibili con un impianto per rifiuti non pericolosi
- Il rifiuto è stato trattato per conseguire le finalità previste dall'art. 7 del d. Lgs 36/2003 e smi, (descrizione dei trattamenti effettuati sul rifiuto):
.....
.....
- Di aver preso visione della R.G. 4901 del 05.07.2022

Luogo e data

Il Legale Rappresentante o
Direttore Tecnico

- In caso in cui la scheda fosse compilata da un Delegato si chiede copia della Visura camerale o documento similare dove si evincono le deleghe

Tabella B2- rifiuti in ingresso

CER	Denominazione	Classificazione	Rifiuti accettabili previa verifica dell'IRD	Operazione		Limitazioni
				D1	D15	
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	NP		X	X	
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	NP		X	X	
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	NP		X	X	
01 04 12	sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	NP		X	X	
01 04 13	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	NP		X	X	
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	NP		X	X	
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	NP		X	X	
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	NP	X	X	X	limitatamente a Rifiuti derivanti da attività di perforazione nel settore infrastrutture
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	NP	X	X	X	
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	NP	X	X	X	
04 01 01	carniccio e frammenti di calce	NP		X	X	
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	NP	X	X	X	
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	NP	X	X	X	
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	NP	X	X	X	
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	NP		X	X	
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	NP		X	X	
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	NP	X	X	X	
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	NP	X	X	X	

CER	Denominazione	Classificazione	Rifiuti accettabili previa verifica dell' IRD	Operazione		Limitazioni
				D1	D15	
06 09 02	scorie contenenti fosforo	NP		X	X	
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	NP		X	X	
06 13 03	nerofumo	NP		X	X	
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	NP	X	X	X	
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	NP	X	X	X	
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	NP	X	X	X	
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	NP	X	X	X	
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	NP	X	X	X	
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	NP	X	X	X	
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	NP	X	X	X	
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	NP		X	X	
10 01 15	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14	NP		X	X	
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	NP		X	X	
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	NP		X	X	
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	NP		X	X	
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	NP		X	X	
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	NP		X	X	
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	NP		X	X	
10 02 02	scorie non trattate	NP		X	X	
10 02 08	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	NP		X	X	
10 02 10	scaglie di laminazione	NP		X	X	
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	NP		X	X	

CER	Denominazione	Classificazione	Rifiuti accettabili previa verifica dell' IRD	Operazione		Limitazioni
				D1	D15	
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	NP		X	X	
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	NP		X	X	
10 03 02	frammenti di anodi	NP		X	X	
10 03 16	scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	NP		X	X	
10 03 18	rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	NP		X	X	
10 03 24	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	NP		X	X	
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	NP		X	X	
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	NP		X	X	
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	NP		X	X	
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	NP		X	X	
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria	NP		X	X	
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	NP		X	X	
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	NP		X	X	
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	NP		X	X	
10 06 02	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	NP		X	X	
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	NP		X	X	
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria	NP		X	X	
10 07 02	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	NP		X	X	
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	NP		X	X	
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	NP		X	X	
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	NP		X	X	
10 08 09	altre scorie	NP		X	X	
10 08 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	NP		X	X	

CER	Denominazione	Classificazione	Rifiuti accettabili previa verifica dell' IRD	Operazione		Limitazioni
				D1	D15	
10 08 13	rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	NP		X	X	
10 08 14	frammenti di anodi	NP		X	X	
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	NP		X	X	
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	NP		X	X	
10 09 03	scorie di fusione	NP		X	X	
10 09 06	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	NP		X	X	
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	NP		X	X	
10 10 03	scorie di fusione	NP		X	X	
10 10 06	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	NP		X	X	
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	NP		X	X	
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	NP		X	X	
10 11 10	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09	NP		X	X	
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	NP		X	X	
10 11 14	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	NP		X	X	
10 11 16	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	NP		X	X	
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	NP		X	X	
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	NP		X	X	
10 12 01	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	NP		X	X	
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	NP		X	X	
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	NP		X	X	

CER	Denominazione	Classificazione	Rifiuti accettabili previa verifica dell' IRD	Operazione		Limitazioni
				D1	D15	
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	NP		X	X	
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	NP		X	X	
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	NP		X	X	
10 13 01	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	NP		X	X	
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	NP		X	X	
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	NP		X	X	
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	NP		X	X	
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	NP		X	X	
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento	NP		X	X	
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	NP		X	X	
11 02 06	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	NP		X	X	
12 01 13	rifiuti di saldatura	NP		X	X	
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	NP		X	X	
15 01 05	imballaggi compositi	NP		X	X	limitatament e a quelli dichiarati non recuperabili dal produttore
15 01 06	imballaggi in materiali misti	NP		X	X	limitatament e a quelli dichiarati non recuperabili dal produttore
15 01 09	imballaggi in materia tessile	NP		X	X	limitatament e a quelli dichiarati non recuperabili dal produttore
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	NP		X	X	
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	NP		X	X	
16 03 06	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	NP	X	X	X	

CER	Denominazione	Classificazione	Rifiuti accettabili previa verifica dell' IRD	Operazione		Limitazioni
				D1	D15	
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	NP	X	X	X	
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	NP		X	X	
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	NP		X	X	
17 01 01	Cemento	NP		X	X	
17 01 02	Mattoni	NP		X	X	
17 01 03	mattonelle e ceramiche	NP		X	X	
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	NP		X	X	
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	NP		X	X	
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	NP		X	X	
17 05 06	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05	NP	X	X	X	
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	NP		X	X	
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	NP	X	X	X	
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	NP		X	X	
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	NP		X	X	
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	NP		X	X	
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	NP		X	X	
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	NP		X	X	
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	NP		X	X	
19 02 03	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	NP	X	X	X	
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	NP	X	X	X	
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	NP		X	X	
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	NP		X	X	
19 04 01	rifiuti vetrificati	NP		X	X	
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost	NP	X	X	X	

CER	Denominazione	Classificazione	Rifiuti accettabili previa verifica dell' IRD	Operazione		Limitazioni
				D1	D15	
19 05 03	compost fuori specifica	NP	X	X	X	
19 08 02	rifiuti da dissabbiamento	NP		X	X	
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	NP	X	X	X	
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	NP	X	X	X	
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	NP	X	X	X	
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	NP	X	X	X	
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	NP	X	X	X	
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	NP	X	X	X	
19 10 04	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03	NP		X	X	
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	NP	X	X	X	
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	NP	X	X	X	
19 12 04	plastica e gomma	NP		X	X	limitament e a quelli dichiarati non recuperabili dal produttore
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	NP		X	X	
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 *	NP	X	X	X	Per quanto riguarda i rifiuti derivanti dal trattamento del codice CER 200301 il conferimento sarà limitato a quelli prodotti in Regione Lombard ia
19 13 02	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	NP		X	X	
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	NP		X	X	
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	NP	X	X	X	
20 02 02	terra e roccia	NP		X	X	
20 03 03	residui della pulizia stradale	NP	X	X	X	
20 03 04	fanghi delle fosse settiche	NP	X	X	X	



SOLTER
SOLUZIONI AMBIENTALI


PERCORSI ENTRATA-USCITA

Allegato 03



da A4 Torino - Trieste, 20010 Arluno MI a
Via delle Cave, 88, 20020 Busto Garolfo MI

In auto 13,9 km, 17 min



Dati cartografici ©2016 Google 1 km


A4 Torino - Trieste

20010 Arluno MI

Guida da SP149 e SP109 a Busto Garolfo

16 min (13,2 km)

- ↑ 1. Procedi in direzione nordovest
⚠ Strada a pedaggio
 - 📍 2. Alla rotonda prendi la 2^a uscita e prendi SP34
650 m
 - 📍 3. Alla rotonda prendi la 1^a uscita e prendi Via Don Minzoni
1,0 km
 - ↑ 4. Continua su Via Nino Bixio
450 m
 - 📍 5. Alla rotonda, prendi la 2^a uscita
550 m
 - 📍 6. Alla rotonda prendi la 2^a uscita e prendi Strada Provinciale 214
600 m
 - 📍 7. Alla rotonda, prendi la 2^a uscita e rimani su Strada Provinciale 214
280 m
- 800 m



8.  Alla rotonda prendi la 1^a uscita e prendi Via Parabiago/Strada Provinciale 171/SP171

650 m
9.  Svoltata a sinistra e prendi Strada Provinciale 149/SP149
 Continua a seguire la SP149


3,5 km
10.  Alla rotonda prendi la 3^a uscita e prendi Viale Lombardia/SP109

2,9 km
11.  Alla rotonda prendi la 3^a uscita e prendi Strada Provinciale 109/SP109

750 m
12.  Svoltata a sinistra e prendi SP128

1,1 km
13.  Svoltata a destra

1 min (700 m)




Via delle Cave, 88

20020 Busto Garolfo MI

Queste indicazioni stradali servono solo per pianificare il viaggio. Le condizioni stradali e di esercizio potrebbero differire dai risultati delle mappe a causa di lavori in corso, traffico, meteo o altri eventi. Pianifica il tuo percorso considerando questi fattori. Rispetta la segnaletica stradale.



da E62, 20023 Legnano MI a Via delle Cave, In auto 11,5 km, 17 min
88, 20020 Busto Garolfo MI



Dati cartografici ©2016 Google 1 km

E62

20023 Legnano MI

Guida da Viale Luigi Cadorna, Viale Pietro Toselli, Strada Provinciale 12/SP12, Via Parabiago e SP128 a Busto Garolfo

15 min (10,8 km)

- ↑ 1. Procedi in direzione sud su Uscita Legnano


- 📍 2. Alla rotonda prendi la 1^a uscita e prendi Via Papa Giovanni XXIII

- ↶ 3. Svoltata a sinistra e prendi Viale Luigi Cadorna


- 📍 4. Alla rotonda, prosegui dritto su Viale Pietro Toselli

- ↑ 5. Continua su Via S. Michele D. Carso

- 📍 6. Alla rotonda, prendi la 2^a uscita e rimani su Via S. Michele D. Carso



- ↑ 7. Continua su Strada Provinciale Inveruno
230 m
- 📍 8. Alla rotonda prendi la 2^a uscita e prendi Strada Provinciale 12/Strada Provinciale Inveruno/SP12
[i](#)
[Continua a seguire la Strada Provinciale 12/SP12](#)
3,4 km
- 📍 9. Alla rotonda, prendi la 3^a uscita
1,0 km
- 📍 10. Alla rotonda prendi la 2^a uscita e prendi Via Parabiago
1,2 km
- 📍 11. Alla rotonda prendi la 1^a uscita e prendi Strada Provinciale 109/SP109
700 m
- ↶ 12. Svolta a sinistra e prendi SP128
1,1 km
- ↷ 13. Svolta a destra
1 min (700 m)



Via delle Cave, 88

20020 Busto Garolfo MI

Queste indicazioni stradali servono solo per pianificare il viaggio. Le condizioni stradali e di esercizio potrebbero differire dai risultati delle mappe a causa di lavori in corso, traffico, meteo o altri eventi. Pianifica il tuo percorso considerando questi fattori. Rispetta la segnaletica stradale.